

segue: Tabella PS.17. - SPESA PER INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI SINGOLI E ASSOCIATI PER AREA DI UTENZA , PER REGIONE E RIPARTIZIONE GEOGRAFICA, ANNO 2004 (valori percentuali di riga)

REGIONE E RIPARTIZIONE GEOGRAFICA	AREE DI UTENZA							TOTALE
	Famiglie e minori	Anziani	Disabili	Disagio adulti	Immigrati	Dipendenze	Multiutenze	
Piemonte	37,2	22,6	22,1	7,0	2,4	0,2	8,4	100,0
Valle d'Aosta	29,2	63,0	5,7	1,3	0,7	-	0,1	100,0
Lombardia	39,6	27,3	19,7	4,7	1,8	1,0	6,0	100,0
Trentino - Alto Adige	25,0	31,9	31,0	7,1	1,2	0,9	2,9	100,0
Bolzano - Bozen	19,3	37,2	32,9	7,5	1,6	1,6	-	100,0
Trento	31,8	25,6	28,7	6,8	0,7	-	6,4	100,0
Veneto	25,6	28,3	28,4	6,0	2,5	2,0	7,2	100,0
Friuli - Venezia Giulia	30,1	28,5	26,1	7,2	2,2	0,4	5,5	100,0
Liguria	46,5	27,7	10,4	5,9	1,6	1,2	6,7	100,0
Emilia - Romagna	49,1	25,8	13,8	3,7	3,0	1,1	7,6	100,0
Toscana	37,3	26,6	16,0	7,2	2,4	0,6	10,0	100,0
Umbria	44,4	19,8	18,6	4,3	4,2	1,9	6,8	100,0
Marche	33,2	17,4	24,2	5,5	2,9	1,0	15,8	100,0
Lazio	40,3	16,6	20,8	12,2	5,0	1,2	3,9	100,0
Abruzzo	42,7	25,7	20,2	3,8	1,2	0,6	5,8	100,0
Molise	41,4	28,6	20,1	5,2	1,7	2,3	0,9	100,0
Campania	45,4	20,7	15,5	5,2	0,9	1,0	11,4	100,0
Puglia	50,4	19,2	12,7	7,2	2,0	1,2	7,3	100,0
Basilicata	48,5	20,1	14,1	5,6	1,9	0,9	8,9	100,0
Calabria	42,0	11,0	10,8	22,3	1,0	1,3	11,6	100,0
Sicilia	42,9	23,1	18,7	9,6	1,6	1,3	2,8	100,0
Sardegna	37,8	22,8	23,0	8,4	1,2	1,5	5,3	100,0
Nord-ovest	39,2	26,7	19,2	5,4	2,0	0,7	6,7	100,0
Nord-est	35,7	26,2	22,5	5,4	2,4	1,2	6,5	100,0
Centro	38,6	20,5	19,4	9,1	3,7	1,0	7,7	100,0
Sud	46,2	20,1	14,8	7,4	1,3	1,1	9,1	100,0
Isole	41,2	23,0	20,1	9,2	1,5	1,4	3,7	100,0
ITALIA	39,0	24,2	19,8	6,8	2,4	1,0	6,8	100,0

Fonte: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA E ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

Tabella PS.18. – SPESA DEI COMUNI SINGOLI E ASSOCIATI PER MACRO-AREA DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI E RIPARTIZIONE GEOGRAFICA – ANNO 2004 (valori assoluti e percentuali)

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	MACRO-AREA DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI			
	Interventi e servizi	Trasferimenti in denaro	Strutture	TOTALE
VALORI ASSOLUTI				
Nord-ovest	648.562.005	417.655.882	648.578.205	1.714.796.092
Nord-est	542.272.917	353.553.679	585.598.717	1.481.425.313
Centro	417.516.900	220.582.877	521.126.225	1.159.226.002
Sud	256.723.467	155.495.920	122.754.860	534.974.247
Isole	189.831.571	133.113.969	164.246.844	487.192.384
ITALIA	2.054.906.860	1.280.402.327	2.042.304.851	5.377.614.038
VALORI PERCENTUALI DI RIGA				
Nord-ovest	37,8	24,4	37,8	100,0
Nord-est	36,6	23,9	39,5	100,0
Centro	36,0	19,0	45,0	100,0
Sud	48,0	29,1	22,9	100,0
Isole	39,0	27,3	33,7	100,0
ITALIA	38,2	23,8	38,0	100,0

Fonte: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA E ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

6.4.2 – Fondo Nazionale per le Politiche Sociali

Il Fondo nazionale per le politiche sociali, istituito con la legge 27 dicembre 1997, n. 449, si è confermato anche per l'anno 2006 come uno dei principali strumenti finanziari di sostegno alle politiche sociali a livello statale.

Nel corso di un decennio sono stati molteplici gli interventi legislativi che ne hanno ampliato e successivamente circoscritto la sfera di operatività.

Si è passati infatti da una distribuzione delle risorse vincolata per aree d'intervento e territoriali, ad una esclusivamente territoriale. Sono gli effetti della riforma del Titolo V della Costituzione (art. 117, lett. m), per la quale la programmazione e pianificazione delle politiche sociali è prerogativa esclusiva delle Regioni e delle Province autonome, mentre allo Stato compete la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali.

In questo quadro, e coerentemente con quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), lo Stato provvede annualmente in via prioritaria all'integrale finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi per poi procedere al trasferimento delle risorse secondo il piano di riparto elaborato ed approvato dalle Regioni e Province autonome in sede di Conferenza Unificata.

Le politiche di contenimento della spesa pubblica e i tagli agli stanziamenti hanno determinato dall'anno 2004 un progressivo decremento delle risorse a disposizione. Il Fondo, determinato annualmente dalla legge finanziaria, non poteva sottrarsi alle stesse logiche ed agli obiettivi di risanamento nel quadro degli interventi di finanza pubblica.

Il taglio è stato tuttavia ammortizzato e parzialmente compensato attraverso l'integrazione di 300 milioni di euro, apportata per il triennio 2006-2008, dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, Legge 4 agosto 2006, n. 248.

La tabella che segue mostra il piano di riparto triennale del Fondo per il triennio 2006-2008. La tipologia degli interventi riporta i finanziamenti destinati a sostenere i cosiddetti diritti soggettivi, ossia le misure di assistenza sociale istituiti con legge nazionale e, dunque, esigibili sull'intero territorio nazionale. La suddetta quota arriva a costituire la parte più considerevole dei trasferimenti complessivi (circa o più della metà per gli anni 2004 e 2005), attestandosi per il 2006 attorno al 46% dell'intero finanziamento. Una quota parimenti consistente è quella trasferita in modo indistinto alle Regioni e alle Province autonome, quali soggetti destinatari delle risorse.

Riguardo ai flussi finanziari operati dai trasferimenti è proseguita, in via sperimentale, l'azione di monitoraggio da parte del Ministero della Solidarietà Sociale, finalizzata alla verifica dell'effettivo utilizzo delle risorse.

I dati raccolti e presentati di seguito non fanno riferimento all'intero universo ma solo a quelle Regioni che hanno risposto adeguatamente al questionario.

L'analisi dei dati regionali e provinciali, raccolti tramite la somministrazione di un questionario semi-strutturato agli uffici regionali e provinciali competenti, effettuata nel corso del 2006, ha evidenziato (per le annualità del 2004 e 2005) il crescente ricorso a risorse proprie da parte degli enti regionali ad integrazione della quota di Fondo nazionale assegnata.

L'utilizzo di fondi propri, da un lato, può considerarsi uno strumento di finanziamento del *welfare* locale coerente con un sistema decentrato ma integrato di servizi e interventi sociali, quale quello indicato già dalla legge quadro in materia socio-assistenziale (legge n. 328/2000), e dunque progettato secondo uno schema finanziario partecipativo. Dall'altro, il crescente e ben più consistente ricorso a risorse proprie evidenzia, non solo l'insufficienza di finanziamenti statali a fronte di un crescente fabbisogno locale, ma anche il rischio di una progressiva accentuazione delle differenze territoriali nell'esercizio della cittadinanza sociale che storicamente hanno accompagnato uno sviluppo dei servizi sociali inadeguato, soprattutto in alcune aree del Paese.

L'indagine ha raccolto ulteriori spunti importanti di riflessione.

Risulta per le Regioni monitorate (quelle che hanno risposto al questionario) che le risorse sono trasferite da queste agli Enti locali in misura, non inferiore mediamente, al 90% della quota regionale assegnata. Questo dato conferma quanto già noto, ossia la "vocazione" municipale dei servizi sociali.

Ciascuna Regione adotta, nell'ambito della rispettiva normativa specifica di settore, piani di ripartizione che prevedono in molti casi assegnazione di risorse in forma indistinta secondo criteri e parametri generalmente statistico-demografici.

La fonte normativa è da individuarsi nell'atto di programmazione pluriennale emanato ai sensi della legge 328/00, solitamente denominato Piano sociale regionale.

Tabella PS.19 – RIPARTO FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - ANNI 2004-2006

ENTI DESTINATARI	ANNI		
	2004	2005	2006
Fondi destinati all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per il finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi quali:	808.630.000	706.630.000	755.429.000
Agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave (art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)	61.000.000	106.000.000	148.000.000
Assegni ai nuclei familiari (art. 65, legge 23 dicembre 1998, n. 448)	366.000.000	344.000.000	326.000.000
Assegni di maternità (art. 66, legge 23 dicembre 1998, n. 448)	275.000.000	253.000.000	240.000.000
Indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major ecc. (art. 39, legge 28 dicembre 2001, n. 448)	3.630.000	3.630.000	3.600.000
Oneri pregressi	103.000.000		37.829.000
Fondi destinati alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano	850.000.000	518.000.000	775.000.000
Fondi destinati ai Comuni per il finanziamento degli interventi di competenza comunale in materia di infanzia e adolescenza di cui alla legge 285 del 1997	44.466.939	44.466.940	44.466.940

Fonte: MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE.

La rielaborazione dei dati relativi al 2004 ha fornito un quadro nazionale aggregato di allocazione delle risorse secondo le seguenti aree d'intervento:

- 1) Famiglia e minori 29%;
- 2) Sostegno all'esercizio associato di funzioni sociali 21%⁽⁴⁾;
- 3) Anziani 17%;
- 4) Disabilità 14%;
- 5) Immigrazione 5%;
- 6) Povertà e rischio sociale 6%;
- 7) Dipendenze 3%;
- 8) Altro 5%.

6.4.3 – Pensioni ed assegni sociali

I trattamenti pensionistici in questione vengono erogati dalla Gestione degli Interventi Assistenziali e sono finanziati esclusivamente dallo Stato.

“L'assegno sociale è una prestazione di natura assistenziale rivolta ai cittadini italiani, comunitari e extracomunitari titolari di carta di soggiorno che hanno raggiunto i 65 anni di

⁽⁴⁾ Le risorse sono finalizzate a promuovere la gestione dei servizi sociali secondo il nuovo impianto programmatico e gestionale dei Piani di zona, introdotto dalla legge quadro n. 328/2000.

età, sono residenti in Italia e hanno redditi inferiori ai limiti previsti dalla legge. Dal 1 gennaio 2006 l'assegno sociale ha sostituito la pensione sociale, che comunque continua ad essere erogata a coloro che ne hanno fatto domanda entro il 31 dicembre 1995⁽⁵⁾.

La pensione e l'assegno sociale non costituiscono base imponibile a fini Irepf e dunque non sono soggetti a tassazione, inoltre per questi trasferimenti non è prevista la reversibilità.

Nell'anno 2006 l'importo mensile dell'assegno sociale è pari a 381,72 euro per complessive tredici mensilità, e l'ammontare annuo è di 4.962,36 euro.

A ciò si aggiunge una maggiorazione di 12,92 euro mensili fino ai 69 anni e una maggiorazione a partire dai 70 anni che porta il totale a 551,39 euro mensili per 13 mensilità.

Tabella PS.20 – PENSIONI ED ASSEGNI SOCIALI - PENSIONI VIGENTI AL 1° GENNAIO 2006

REGIONI	Pensioni ed assegni sociali			
	Numero	Importo annuo	Pensioni per 100 ab. con 65 anni e più	Pensioni per 100 abitanti
NORD	219.554	979,3	3,93	0,82
Piemonte	32.654	150,2	3,33	0,75
Valle d'Aosta	956	3,8	3,82	0,77
Lombardia	74.875	339,2	4,05	0,79
Liguria	21.863	99,8	5,10	1,36
Trentino-Alto Adige	6.245	26,5	3,59	0,63
Veneto	38.779	170,0	4,26	0,82
Friuli-Venezia Giulia	12.008	50,9	4,40	0,99
Emilia-Romagna	32.174	138,9	3,37	0,77
CENTRO	161.015	715,0	6,70	1,42
Toscana	44.339	186,8	5,26	1,22
Umbria	13.157	52,9	6,50	1,52
Marche	16.546	67,6	4,79	1,08
Lazio	86.973	407,7	8,58	1,64
SUD E ISOLE	398.949	1.719,6	11,03	1,92
Abruzzo	23.678	99,0	8,53	1,81
Molise	4.140	17,7	5,87	1,29
Campania	108.472	501,4	12,22	1,87
Puglia	64.993	274,3	9,23	1,60
Basilicata	8.965	36,7	7,57	1,51
Calabria	36.937	159,3	10,09	1,84
Sicilia	124.895	523,6	13,86	2,49
Sardegna	26.869	107,6	9,21	1,62
TOTALE	779.518	3.413,9	6,71	1,33

N.B. Importi in milioni di euro.

Fonte: Banche dati statistiche INPS.

⁽⁵⁾ Rapporto di monitoraggio sulle politiche sociali, Parte II – Sezione I, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2006, <http://www.solidarietasociale.gov.it/SolidarietaSociale>.

La distribuzione regionale riportata in tabella evidenzia una maggiore prevalenza delle pensioni e assegni sociali nelle regioni del Centro-Sud rispetto a quelle settentrionali, sia rispetto alla popolazione complessiva che in relazione alla popolazione con più di 65 anni. Al Nord la quota più elevata di pensioni sociali si registra in Liguria, al Centro nel Lazio e nel Mezzogiorno in Campania e Sicilia.

6.4.4 – Invalidità civile

Le misure a favore dei cittadini in condizioni di invalidità civile⁽⁶⁾ sono finanziate dalla fiscalità generale e costituiscono un insieme composito di trattamenti che fanno riferimento a provvedimenti normativi differenziati e, in origine, fortemente frammentati. I trattamenti a tutela dell'invalidità incivile sono sottoposti alla prova dei mezzi.

Una prima razionalizzazione della materia si è avuta con la legge 118 del 1971 che unifica in un testo unico l'assistenza agli invalidi civili, a esclusione di ciechi e sordomuti per i quali esisteva già una normativa a tutela della loro minorazione (l. 66/1962 e l. 381/1970). In base a determinate percentuali di invalidità vengono stabiliti specifici trattamenti economici, quali la pensione di inabilità e l'assegno sociale.

Successivamente viene istituita l'indennità di accompagnamento⁽⁷⁾ (l. 18/1980), una misura assistenziale di natura monetaria alla quale si ha diritto nel caso di invalidità grave (100%), ossia quando non si ha più la capacità di deambulare o di compiere le normali attività della vita quotidiana. Questa prestazione monetaria ha carattere universalistico, ed è dovuta per il solo titolo della minorazione, quindi viene erogata indipendentemente dalla condizione reddituale del beneficiario o del nucleo familiare di appartenenza. L'indennità può accompagnarsi, dunque, anche a prestazioni di tipo previdenziale.

Ulteriori interventi normativi hanno disciplinato il settore dell'invalidità civile regolamentandone specifici aspetti, e nel 1992 viene varata la legge n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate". Nonostante i numerosi interventi normativi la materia necessita ancora di un riordino complessivo, in particolare per quanto riguarda la definizione degli interventi, le modalità di accertamento e di verifica.

Il diritto alle prestazioni per invalidità civile è riconosciuto ai cittadini italiani, o comunitari con residenza in Italia o extracomunitari in possesso di carta di soggiorno.

Considerando i trattamenti erogati al 1 gennaio 2006 (vedi Tabelle PS. 21 e PS. 22), anche in questo caso si evidenzia un numero relativamente maggiore di prestazioni nelle regioni del Centro Sud (Umbria, Abruzzo, Campania, Calabria e Sardegna) rispetto alle regioni del Nord.⁽⁸⁾

⁽⁶⁾ La funzione invalidità include le prestazioni che assicurano il rischio di incapacità totale o parziale ad esercitare un'attività lavorativa. Sono escluse le prestazioni di invalidità erogate ad ultrasessantacinquenni perché incluse nella funzione vecchiaia (Fonte Istat-Inps *Le prestazioni pensionistiche al 31.12.2005*).

⁽⁷⁾ L'indennità di accompagnamento comprende indennità di accompagnamento a favore di invalidi civili totali, indennità di frequenza per minori di 18 anni, indennità di comunicazione per i non udenti, indennità speciali per i ciechi parziali, indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti, indennità di assistenza e di accompagnamento ai grandi invalidi di guerra (Fonte Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali *Rapporto di monitoraggio sulle politiche sociali, parte seconda - sezione I*, 2006).

⁽⁸⁾ Volendo guardare separatamente all'incidenza sulla popolazione da un lato delle pensioni di invalidità civile e dall'altro delle indennità di accompagnamento, nel primo caso si conferma una maggiore incidenza di queste al Centro-Sud, anche in ragione del più alto tasso di povertà e dell'assoggettamento delle pensioni di invalidità civile alla prova dei mezzi. Nel secondo caso, l'indennità di accompagnamento, essendo aggiuntiva e non sottoposta alla prova dei mezzi risulta più equamente distribuita sul territorio nazionale.

Tabella PS.21 – TRATTAMENTI DI INVALIDITÀ CIVILE (PENSIONE ED INVALIDITÀ AL 1° GENNAIO 2006)

REGIONI	Invalidi civili		Non vedenti		Non udenti		Totale		
	Numero	Importo annuo(*)	Numero	Importo annuo(*)	Numero	Importo annuo(*)	Numero	Importo annuo(*)	Pensioni per 100 abitanti
NORD	650.014	3.436,4	45.688	318,1	15.152	58,5	710.854	3.813,0	2,67
Piemonte	106.406	557,5	8.848	59,2	2.586	10,1	117.840	626,8	2,71
Valle d'Aosta (**)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lombardia	222.681	1.180,6	14.774	102,4	5.809	22,0	243.264	1.305,0	2,57
Liguria	56.197	294,5	3.660	25,7	951	3,8	60.808	324,0	3,78
Trentino-Alto Adige (**)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veneto	110.361	587,3	7.987	57,4	2.619	10,4	120.967	655,1	2,55
Friuli-Venezia Giulia	36.097	192,6	2.317	15,8	784	3,1	39.198	211,5	3,24
Emilia-Romagna	118.272	623,9	8.102	57,6	2.403	9,1	128.777	690,6	3,08
CENTRO	350.562	1.830,5	23.568	163,4	7.294	28,5	381.424	2.022,4	3,37
Toscana	107.726	570,6	8.269	58,0	2.168	8,5	118.163	637,1	3,26
Umbria	39.729	207,4	2.327	15,1	529	2,3	42.585	224,8	4,91
Marche	50.799	263,2	3.438	23,0	1.020	4,1	55.257	290,3	3,61
Lazio	152.308	789,3	9.534	67,3	3.577	13,6	165.419	870,2	3,12
SUD E ISOLE	744.737	3.768,0	50.926	372,2	18.749	80,7	814.412	4.220,9	3,92
Abruzzo	48.649	243,1	3.841	28,2	1.078	4,5	53.568	275,7	4,10
Molise	8.602	42,9	938	6,3	289	1,2	9.829	50,5	3,06
Campania	220.641	1.121,7	9.938	74,1	4.115	17,7	234.694	1.213,5	4,05
Puglia	127.978	641,6	9.630	70,2	3.361	14,4	140.969	726,2	3,46
Basilicata	19.979	99,8	1.374	9,8	697	3,0	22.050	112,7	3,71
Calabria	82.826	426,3	4.882	36,8	2.121	9,6	89.829	472,7	4,48
Sicilia	166.275	832,0	15.368	110,1	6.035	25,7	187.678	967,8	3,74
Sardegna	69.787	360,6	4.955	36,7	1.053	4,6	75.795	401,8	4,58
TOTALE	1.745.313	9.034,9	120.182	853,7	41.195	167,7	1.906.690	10.056,3	3,25

N.B. Importi in milioni di euro.

(*) Gli importi sono comprensivi dell'eventuale assegno di accompagnamento.

(**) Prestazioni gestite direttamente dalla regione.

Fonte: Banche dati statistiche INPS.

Tabella PS.22 – PRESTAZIONI AGLI INVALIDI CIVILI AL 1 GENNAIO 2006

REGIONI	Sola pensione			Sola Indennità			Pensione ed indennità			Totale prestazioni			
	Numero	Importo medio mensile	Importo medio annuo (in migliaia)	Numero	Importo medio mensile	Importo medio annuo (in migliaia)	Numero	Importo medio mensile	Importo medio annuo (in migliaia)	Numero	Importo medio mensile	Importo medio annuo (in migliaia)	Penasioni per 100 abitanti
Piemonte	19.734	244,75	62.789	78.561	435,77	445.049	19.545	652,39	165.763	117.840	439,71	673.601	2,71
Lombardia	43.112	245,08	137.357	159.368	436,00	903.298	40.784	665,67	352.933	243.264	440,67	1.393.589	2,57
Liguria	11.614	245,26	37.030	40.394	442,17	232.193	8.800	659,48	75.445	60.808	436,01	344.668	3,78
Veneto	20.714	245,00	65.974	79.081	437,85	450.133	21.172	671,16	184.727	120.967	445,66	700.832	2,55
Friuli-Venezia Giulia	5.653	245,09	18.011	27.658	439,14	157.895	5.887	663,80	50.801	39.198	444,89	226.704	3,24
Emilia-Romagna	18.573	244,11	58.940	91.419	439,78	522.655	18.785	667,98	163.124	128.777	444,85	744.724	3,08
Toscana	18.926	243,40	59.886	80.062	441,16	459.162	19.175	665,72	165.947	118.163	445,92	684.986	3,26
Umbria	6.281	242,54	19.804	30.764	445,33	178.102	5.540	649,94	46.809	42.585	442,04	244.716	4,91
Marche	9.160	243,10	28.948	37.701	437,25	214.302	8.396	636,41	69.463	55.257	435,33	312.715	3,61
Lazio	38.006	244,98	121.039	96.612	435,65	547.157	30.801	653,78	261.782	165.419	432,46	929.982	3,12
Abruzzo	11.375	244,29	36.124	32.716	435,96	185.417	9.477	655,66	80.778	53.568	434,12	302.314	4,10
Molise	2.717	244,60	8.640	5.082	432,24	28.556	2.030	644,49	17.008	9.829	424,21	54.204	3,06
Campania	69.321	245,64	221.364	122.636	436,23	695.468	42.737	678,99	377.234	234.694	424,14	1.294.060	4,05
Puglia	41.201	244,96	131.204	72.222	435,64	409.016	27.546	665,67	238.375	140.969	424,86	778.597	3,46
Basilicata	5.838	244,04	18.521	12.343	429,31	68.887	3.869	651,09	32.748	22.050	419,17	120.155	3,71
Calabria	20.643	245,03	65.756	51.594	436,09	292.495	17.592	667,19	152.584	89.829	437,44	510.832	4,48
Sicilia	52.539	245,27	167.521	95.908	429,27	535.216	39.231	659,64	336.418	187.678	425,92	1.039.166	3,74
Sardegna	21.801	245,32	69.527	37.744	435,27	213.575	16.250	668,77	141.278	75.795	430,70	424.384	4,58
TOTALE	417.208	244,93	1.328.428	1.151.865	436,66	6.538.654	337.617	663,75	2.913.213	1.906.690	434,92	10.780.349	3,25

(*) Le regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige gestiscono direttamente le prestazioni agli invalidi civili.

Fonte: Banche dati statistiche INPS.

6.5 – TRATTAMENTI INFORTUNI

Anche in questa sezione viene presentata un'analisi statistico-economica dei dati, desunti dai questionari ottenuti in risposta dagli Enti vigilati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e relativi agli esercizi 2005 (dati di bilancio consuntivo) e 2006 (dati di preventivo aggiornato o preconsuntivo). I prospetti di questo paragrafo mostrano un quadro sintetico riepilogativo del settore infortuni mentre i dati statistici e contabili analitici sono riportati nelle tabelle da PS.34 a PS.38, contenute nel volume III "Appendice Statistica".

Vengono esaminati gli Enti che erogano tali prestazioni: l'INAIL (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), l'IPSEMA (Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo, istituito ex D.Lgs. n. 479/94 con compiti attribuiti alle ex Casse Marittime: Tirrena, Adriatica e Meridionale) e l'ENPAIA (Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura, che eroga prestazioni per infortuni sia professionali che extra professionali agli impiegati di aziende e consorzi agricoli).

La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" introduce alcune importanti disposizioni riguardanti l'INAIL. I commi da 779 a 781 riguardano la riduzione dei premi per la gestione artigiani, da effettuarsi tramite decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sia per il 2007 che per il 2008. La riduzione dei premi è prioritariamente riconosciuta alle imprese che abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro e che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente la data di richiesta di ammissione al beneficio.

Il comma 782 prevede un miglioramento delle tutele risarcitorie a favore di lavoratori lesi da danno biologico. A partire dal 1 gennaio 2007 i lavoratori che, in seguito a malattie professionali e infortuni sul lavoro rispettivamente denunciate o verificatisi da tale data, abbiano avuto come conseguenze menomazioni dell'integrità psicofisica (danno biologico), potranno contare su prestazioni aggiuntive in relazione al grado di menomazione. Nel caso che la menomazione dell'integrità psicofisica risultasse di grado pari o superiore al 60%, sarà attribuito il trattamento finora riservato ai grandi invalidi (cure mediche, chirurgiche etc.); se, invece, il danno biologico è compreso tra il 35% e 60% si avrà diritto alla rendita di passaggio ossia alla prestazione economica di durata annuale che consente al lavoratore di allontanarsi dal lavoro per evitare l'aggravarsi della malattia.

Per quanto riguarda l'emanazione di atti amministrativi, sono stati approvati numerosi provvedimenti con effetti sia sul lato delle uscite che delle entrate.

Prestazioni

Ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 sono stati varati il D.M. 27/09/2006 concernente "Rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL dal 1 luglio 2006 per il settore Industria" ed il D.M. 27/09/2006 concernente "Rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL dal 1 luglio 2006 per il settore Agricoltura".

Tali decreti sono stati emanati al fine di aggiornare le prestazioni economiche alla variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta nell'anno 2005 rispetto all'anno 2004, calcolata dall'ISTAT pari al 1,7%, non essendo intervenuta la variazione retributiva minima pari o superiore al 10%, prevista dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 38/2000, che comporta la rivalutazione delle prestazioni economiche secondo tale parametro.

Ai sensi dell'articolo 20, comma 6, della Legge 28 febbraio 1986, n. 41 è stato emanato il D.M. 16 agosto 2006 concernente "Determinazione della nuova misura mensile dell'assegno di incollocabilità con decorrenza 1 luglio 2006". Tale provvedimento aggiorna l'importo dell'assegno di incollocabilità nella misura di euro 218,19 in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo intervenuta tra il 2005 ed il 2004, registrata dall'ISTAT e pari a 1,7%.

Ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 493/1999, concernente l'assicurazione contro gli infortuni domestici è stato emanato il D.M. 31/01/2006 "Estensione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico ai casi di infortunio mortale". Tale provvedimento di estensione ai casi di infortunio mortale è stato possibile per il consistente avanzo economico di gestione dell'INAIL per questo settore.

Tabella PS.23. – SETTORE INFORTUNI. SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE (milioni di euro)

	ANNI	Avanzo o disavanzo (-) economico	Avanzo o disavanzo (-) patrimoniale
INAIL	{ 2005	2.151	-1.540
	2006	1.724	183
IPSEMA	{ 2005	8	227
	2006	4	n.d.

N.B. L'ipsema non ha comunicato i dati relativi al 2006.

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

Tabella PS.24. – ELEMENTI PREVIDENZIALI DEL SETTORE INFORTUNI (milioni di euro)

ENTE EROGATORE	ANNI	Contributi	Variazione % su anno precedente	Importo altre prestazioni	Variazione % su anno precedente	Contributi per prestazioni
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (1) / (3)
INAIL	{ 2005	8.844,21		1.233,30		7,17
	2006	9.164,53	3,6	1.232,80	-	7,43
IPSEMA - Gestione Infortuni	{ 2005	75,73		14,64		5,17
	2006	n.d.	n.d.	11,30	-22,6	n.d.
ENPAIA - Assicurazione Infortuni	{ 2005	11,00		5,00		2,20
	2006	11,05	0,4	6,00	20,0	1,84
INPGI - Gestione Principale	{ 2005	2,09		1,45		1,44
	2006	2,13	2,1	2,13	47,0	1,00
TOTALE	{ 2005	8.933,03		1.254,39		7,12
	2006	9.177,71	2,7	1.252,23	-0,2	7,33

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

Ai sensi degli articoli 41 e 118 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, è stato emanato il D.D. 10 marzo 2006 concernente la determinazione della retribuzione convenzionale giornaliera da valere nella provincia di Mantova per i lavoratori di cui ai punti 6) e 7) dell'articolo 4 del testo unico con DPR n. 1124/1965. Si tratta di un aggiornamento della retribuzione convenzionale giornaliera con decorrenza 1 gennaio 2006 e per due anni nella provincia di Mantova.

Premi

Ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 è stato emanato il D.M. 20/1/2006 concernente "Determinazione dell'addizionale sui premi assicurativi delle gestioni Industria e Medici RX per l'anno 2004 per la copertura del danno biologico". Tale decreto è stato varato al fine di stabilire la misura dell'addizionale sui premi assicurativi (0,32%), a copertura degli oneri derivanti dall'indennizzo del danno biologico per l'anno 2004, introdotto dall'articolo 13 del citato D.Lgs. n. 38/2000.

Tabella PS.25. – ELEMENTI PREVIDENZIALI DEL SETTORE INFORTUNI ANALISI RENDITE (milioni di euro)

ENTE EROGATORE	ANNI	Assicurati	Variazione % su anno precedente	Numero di rendite liquidate	Variazione % su anno precedente	Assicurati per numero rendite	Importi medi delle rendite	Variazione % su anno precedente
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)/(3)	(6)	(7)
INAIL	2005	22.007.679		1.045.645		21	4.388,12	
	2006	22.168.436	0,7	999.592	-4,4	22	4.673,11	6,5
IPSEMA - Gestione Infortuni	2005	42.492		n.d.		n.d.	n.d.	
	2006	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	n.d.	-
ENPAIA - Assicurazione Infortuni	2005	32.434		18		1.802	..	
	2006	32.434	-	18	-	1.802	..	-
TOTALE	2005	22.082.605		1.045.663		21	4.412,96	
	2006	22.200.870	0,5	999.610	-4,4	22	4.702,53	6,6

(..) Importo inferiore a 0,5 milioni di euro.

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

Valutazioni

Con riguardo agli enti che erogano trattamenti a copertura degli infortuni professionali, la tabella PS 23 evidenzia, nel periodo considerato, una situazione contabile in netto miglioramento rispetto all'anno precedente.

Non sono pervenuti i dati di preventivo 2006 dell'IPSEMA e dell'ENPAIA. Per un confronto omogeneo tra i due esercizi, pur non avendo fornito i dati richiesti, si è ritenuto opportuno desumere, ove possibile, i dati mancanti dal bilancio preventivo aggiornato 2006 dell'IPSEMA e dal consuntivo 2006 per l'ENPAIA.

Il deficit patrimoniale fatto registrare dall'INAIL nel 2005, risulta appianato nel 2006 grazie all'apporto positivo della gestione Industria e c/terzi che riesce a colmare il disavanzo patrimoniale imputabile alla gestione Agricoltura.

Come evidenziato nelle tabelle analitiche PS. 34, PS. 35 e PS. 35-segue in Appendice, il disavanzo patrimoniale della gestione Industria e c/terzi, che riesce a colmare il disavanzo patrimoniale imputabile alla gestione Agricoltura, è cresciuto di circa il 5%, passando da -24.546 milioni di euro al 31/12/2005 a -25.752 milioni di euro stimati per il 2006. Nella tabella PS. 24 sono analizzati gli elementi previdenziali relativi agli enti che erogano prestazioni per infortuni.

I contributi versati per la copertura dell'evento infortunio sono aumentati di circa il 3% nel biennio considerato, quasi totalmente provenienti dall'INAIL, a fronte di una sostanziale stabilità degli importi erogati per prestazioni. Ciò consente di calcolare che, ogni euro di prestazione erogata nel 2006 è coperto da circa 7,5 euro di contribuzione.

La tabella PS. 25 evidenzia una leggera crescita della percentuale del numero di assicurati, ed il contrapposto calo del numero di rendite erogate, in modo principale di quelle dell'INAIL (-4,4%). Prosegue il calo strutturale dei lavoratori agricoli autonomi, evidenziato nella tabella PS. 36 mentre la gestione per gli infortuni in ambito domestico registra 2.700.000 iscritti al 2006, stabile rispetto all'anno precedente.

Analizzando la tabella PS. 38 in Appendice, le rendite erogate dall'INAIL sono in diminuzione, in particolare quelle dirette, mentre gli importi erogati sono sostanzialmente rimasti invariati.

6.6 – INCENTIVI ALLE IMPRESE

Tra i provvedimenti legislativi che, nel corso del 2006, hanno avuto maggiori riflessi sulla materia in esame vanno ricordati:

– D.M. 1.02.2006, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (pubblicato nella G.U. n. 88 del 14.4.2006) recante la conferma, anche per l'anno 2005, della riduzione contributiva per il settore dell'edilizia nella misura dell'11,50%, ai sensi dell'art. 29 della Legge n. 341 del 1995;

– la Legge 11/03/2006, n. 81, di conversione del decreto-legge 10/01/2006, recante: "Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agro-industria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa" che, all'art. 1, c. 1 dispone la sospensione, per il triennio 2006/2008, degli aumenti di aliquota contributiva previsti dall'art. 3, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 147/1997, per la generalità delle aziende agricole e per le singole o associate aziende di trasformazione e manipolazione di prodotti agricoli zootecnici. Al comma 2 prevede una ridefinizione, per il triennio

Tabella PS.26. – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE VIGENTI IN PERCENTUALE DELLA RETRIBUZIONE PER LE IMPRESE INDUSTRIALI IN SENSO STRETTO CON PIÙ DI 50 DIPENDENTI. SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 2007

SOGGETTO DEL CONTRIBUTO E FORME PREVIDENZIALI	ALIQUOTE VIGENTI	
	OPERAI	IMPIEGATI
- A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	32,08	29,86
<i>Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti</i>	<i>23,81</i>	<i>23,81</i>
Fondo prev. lav. dip. (legge 41/86 art. 22)	23,20	23,20
Contributo addizionale (legge 297/82) (a)	0,50	0,50
Contributo base (legge 160/75)	0,11	0,11
<i>Assicurazione disoccupazione (b)</i>	<i>1,91</i>	<i>1,91</i>
Contributo base (legge 160/75)	0,01	0,01
Contributo integrativo (legge 845/78)	1,60	1,60
Fondo mobilità lavoratori (comma 2 art. 16 legge 233/91)	0,30	0,30
<i>Fondo di garanzia del T.F.R. (legge 297/82) (c)</i>	<i>0,20</i>	<i>0,20</i>
<i>Cassa assegni familiari (legge 845/78) (d)</i>	<i>0,68</i>	<i>0,68</i>
<i>Cassa integrazione guadagni</i>	<i>2,80</i>	<i>2,80</i>
Contributo (legge 881/82)	2,20	2,20
Contributo (art. 9 legge 407/90) (e)	0,60	0,60
<i>Assicurazione infortuni INAIL (legge 1124/65) (f)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Assicurazione malattia</i>	<i>2,68</i>	<i>0,46</i>
Indennità economica di malattia (legge 41/86)	2,22	-
Tutela maternità (legge 881/82) (g)	0,46	0,46
- A CARICO DEL LAVORATORE	9,19	9,19
<i>Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti</i>	<i>8,89</i>	<i>8,89</i>
<i>Cassa integrazione guadagni (art. 9 legge 407/90) (e)</i>	<i>0,30</i>	<i>0,30</i>
TOTALE	41,27	39,05

(a) Da trattenere in sede di accantonamento del T.F.R. e da restituire al lavoratore al momento del pensionamento.

(b) A favore del fondo per la disoccupazione, a carico dell'impresa, è anche l'aliquota del 15% della retribuzione relativa alle ore di straordinario (legge 1079/55).

(c) In materia di T.F.R. notevoli modifiche sono state introdotte dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 recante disciplina delle forme pensionistiche complementari e dall'art. 1, commi 755-756 e 757 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

(d) Dall'1/1/2006 il contributo, già ridotto ad 1,68% ai sensi dell'art. 120 della L. 388/2000 (Legge finanziaria 2001), si riduce ulteriormente di un punto percentuale, passando allo 0,68%, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 23.12.2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

(e) La somma dei contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore (0,90%) finanzia gli interventi straordinari.

(f) Non viene indicato alcun tasso di premio essendo questo correlato allo specifico rischio connesso al tipo di lavorazione dell'impresa.

(g) La riduzione del contributo è stata confermata, a decorrere dall'1/1/2002, dall'art. 43, c. 1, lett. a) della L. 448/01 (Legge Finanziaria 2002).

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

2006/2008, delle agevolazioni previste, a favore del datore di lavoro, per le aziende ubicate od operanti nei territori montani, comprese le aree della ex Cassa per il Mezzogiorno, dall'art. 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della Legge n. 67/1988. Al comma 4 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2006, che la retribuzione imponibile da prendere a base per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato ed indeterminato è quella stabilita dall'art. 1 della Legge n. 389/1989. Il comma 5 prevede che la retribuzione di cui al comma 4 valga anche ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato ed assimilati. Il comma 7 prevede, per il periodo 1° gennaio-31 ottobre 2006, per le aziende agricole colpite dall'influenza aviaria, la sospensione del pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e di assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzione, interessi o altri oneri;

– la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” introduce alcune importanti disposizioni riguardanti il settore delle imprese. Il comma 754 reca un’agevolazione alle imprese che hanno contenzioso in atto in merito alla spettanza degli sgravi contributivi (D.M. 5 agosto 1994 e d.m. 24 dicembre 1997). Con apposito decreto ministeriale saranno disciplinate le modalità di regolazione di debito e credito da parte di tali imprese nei confronti dell'INPS. In attesa di tale disciplina sono sospese le procedure esecutive e le imprese possono essere considerate non morose ai fini del rilascio del documento di regolarità contributiva (Durc).

Come di consueto, vengono di seguito riportate le tabelle relative alle aliquote contributive vigenti al 1° gennaio 2007 per le imprese industriali in senso stretto con più di 50 dipendenti e per i lavoratori autonomi.

Tabella PS.27. – CONTRIBUTI SOCIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI, SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 2007 (milioni di euro)

FORME PREVIDENZIALI	ALIQUOTE O QUOTE CAPITARIE VIGENTI			
	ARTIGIANI	COMMERCianti	COLTIVATORI DIRETTI MEZZADRI E COLONI	
			Generalità aziende	Aziende montane
Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti				
- Contributo base (legge 233/90)	19,50% (a)	19,59% (b) (c)	20,30% (d)	17,30% (d)
- Contributo addizionale (legge 160/75)	–	–	0,55 (giornaliero)	–
Assicurazione malattia e maternità				
- Tutela maternità (L.546/87) (e)	7,49 (annuo)	7,49 (annuo)	7,49 (annuo)	7,49 (annuo)
(a) L'aliquota dovuta dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è elevata dal 1° gennaio 2007 al 19,50% e dal 1° gennaio 2008 al 20% dall'art. 1, comma 768, della legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). Nel 2007 tale aliquota si applica sulla fascia di reddito da euro 13.598,00 a euro 40.083,00. Sui redditi superiori e fino ad un tetto fissato per il 2007 in euro 66.805,00, l'aliquota sale al 20,50% per gli artigiani ed al 20,59% per i commercianti. Per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiore ai 21 anni l'aliquota si riduce per la totalità delle aziende di tre punti percentuali. (b) L'aliquota comprende il contributo dello 0,09% di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 207/1996, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale, differito al 31/12/2009 dall'art. 1, comma 272, della legge 30/12/2004, n. 311, (legge finanziaria 2005). (c) Gli esercenti l'attività di affittacamere e di produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla gestione commercianti non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito; di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sul reddito effettivo. (d) Da applicare su quattro fasce di reddito convenzionali, corrispondenti a fasce di reddito agrario, individuate in base alla tabella D allegata alla legge 233/1990 così come rimodulate, a decorrere dall'1/7/97, dal D.Lgs. 146/97 e confermate dall'art. 1, comma 785, della legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). Per i giovani di età inferiore ai 21 anni le aliquote si riducono, rispettivamente, al 17,30% ed al 12,80%. (e) Pari a euro 7,49 dall'1/7/2000 ai sensi dell'art. 49, comma 1, della L. 488/99 (Legge finanziaria 2000). Tale misura è confermata, a decorrere dall'1/1/2002, dall'art. 43, c. 1, lett. a), della L. n. 448/01 (Legge finanziaria 2002).				

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

6.7 – IL CONCORSO DELLO STATO

Nella Tabella PS.28 sono riportati i dati relativi ai trasferimenti da parte dello Stato a favore degli Enti gestori di forme di assicurazione sociale. Gli impegni ed i pagamenti, tanto per competenza che per residui, sono distinti per tipo d'intervento e si riferiscono agli esercizi finanziari 2005 (dati di consuntivo) e 2006 (dati di preventivo aggiornato o di preconsuntivo).

Il conto totale evidenzia, per l'anno 2005, trasferimenti complessivi dal settore statale per 72.079 milioni di euro in conto competenza e 70.643 milioni di euro in conto cassa; nel preconsuntivo dell'anno 2006 tali cifre sono pari, rispettivamente, a 75.354 e 74.559 milioni di euro, registrando un aumento percentuale, rispettivamente, del 4,5% e del 5,5 per cento.

Ai fini di un'analisi più dettagliata si rinvia all'Appendice PS.39 del Volume III della presente relazione.

6.8 – INVESTIMENTI DELLE DISPONIBILITÀ DI BILANCIO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI

Nell'anno 2006, nei confronti degli enti previdenziali pubblici ha continuato a trovare applicazione l'articolo 65 della Legge 30 aprile 1969, n. 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), che prevede che gli enti pubblici e le persone giuridiche private, comunque denominate, che gestiscono forme di previdenza e di assistenza sociale, siano tenuti a compilare annualmente piani d'impiego dei fondi disponibili, eccedenti la normale liquidità di gestione, prevedendo specifiche misure di ripartizione tra investimenti immobiliari e investimenti mobiliari.

Il piano d'impiego da presentarsi, entro trenta giorni dalla data di inizio dell'esercizio finanziario cui si riferisce, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e a quello dell'Economia e delle Finanze è soggetto all'approvazione entro 45 giorni dalla sua ricezione, così come disposto dall'articolo 3, comma 2, del D.P.R. 9/11/1998, n. 439.

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 23 aprile 1981, n. 155, modificativo del già citato art. 65 della Legge n. 153/1969, alla percentuale da destinare agli investimenti immobiliari, che deve essere compresa tra il 20% ed il 40% dei fondi disponibili (art. 20, Legge n. 25/80), su richiesta del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e dell'INPS, può essere aggiunta un'ulteriore percentuale, nella misura del 10%, da destinare all'acquisto ed alla costruzione di immobili per uso ufficio da assegnare in locazione alle predette Amministrazioni.

In relazione agli investimenti mobiliari, che dovranno, comunque, essere conformi a quanto stabilito dagli statuti e dai regolamenti di ciascun ente, si evidenzia quanto stabilito dall'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119 che prevede che gli enti pubblici non possano mantenere disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito per un importo superiore al 3% dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza degli enti.

Per quanto riguarda, in particolare, l'INAIL, l'art. 1, comma 449 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) stabilisce che i piani di investimento deliberati dal predetto Istituto sono approvati dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e gli investimenti immobiliari sono orientati alle finalità annualmente individuate con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia, sentiti il Ministro della Salute ed il Ministro dell'Istruzione.

Per quanto riguarda gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509/1994 e gli enti previdenziali privati, istituiti ai sensi del D.Lgs. n. 103/1996, l'autonomia gestionale,

Tabella PS.28. – CONCORSO DELLO STATO - SINTESI (milioni di euro)

TIPO DI INTERVENTO	Esecizio finanziario 2005				Esecizio finanziario 2006				Variazioni percentuali 2006/2005			
	Conto competenza (impegni definitivi)	Conto Cassa			Conto competenza (impegni provvisori di preconsuntivo)	Conto Cassa			Conto competenza	Conto Cassa		
		c/competenza	c/residui	Totale		c/competenza	c/residui	Totale		c/competenza	c/residui	Totale
Invalidità Vecchiaia Superstiti	52.897	51.289	1.324	52.613	53.884	52.584	772	53.356	1,9	2,5	-41,7	1,4
Infortuni e malattie professionali	312	233	13	246	91	71	93	164	-70,8	-69,5	615,4	-33,3
Cassa integrazione guadagni e disoccupazione	1.748	1.281	117	1.398	1.812	1.462	425	1.887	3,7	14,1	263,2	35,0
Trattamenti di famiglia	3.110	2.093	1.016	3.109	2.841	2.155	736	2.891	-8,6	1,4	-27,6	-7,0
Incentivi alle imprese	10.139	9.691	253	9.944	12.162	11.885	248	12.133	20,0	22,6	-2,0	22,0
Interventi vari	3.461	3.287	30	3.317	4.119	4.066	29	4.095	19,0	23,7	-3,3	23,5
Avvenimenti politici e calamità naturali	373	6	5	11	392	1	5	6	5,1	-83,3	-	-45,5
Altri minori	39	5	-	5	53	27	-	27	35,9	440,0	-	440,0
TOTALE	72.079	67.885	2.758	70.643	75.354	72.251	2.308	74.559	4,5	6,4	-16,3	5,5

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE.